



Provincia di Latina

Registro generale n. 870

del 04/12/2017

DETERMINAZIONE

SETTORE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - LAVORO

Oggetto: RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 - COSTITUZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 27.12.2016, con cui si autorizza il Dirigente del Settore Risorse Umane ad effettuare una verifica e conseguente ricostruzione dei fondi per il salario accessorio, del personale non dirigente, a partire dall'anno 1995 e fino all'anno 2016;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 87 del 19/10/2017 con cui si è decretata la definizione del lavoro di ridefinizione della consistenza dei fondi risorse decentrate per il personale delle categorie;

DATO ATTO che

- la ricostruzione di cui sopra, avvenuta in applicazione dell'art. 4 c. 1 del D.L. n. 16/2014 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2014, risponde al fine di verificare - alla luce dei rilievi mossi in sede di verifiche amministrativo-contabili da parte dei Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, nonché delle più recenti linee interpretative espresse dall'ARAN e dalla Corte dei Conti - se le disposizioni contrattuali nel tempo vigenti in materia siano state correttamente applicate e, dunque, se i fondi per il trattamento accessorio del personale siano stati correttamente costituiti ed erogati anno per anno;
- la corretta costruzione del fondo dell'anno 2017 presuppone la corretta costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale relativi agli anni dal 1995 al 2016;

VISTO

- il CCNL 01.04.1999, articoli 14 (Lavoro straordinario) e 15 (Risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività);
- il CCNL 05.10.2001, art. 4 (Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999);
- il CCNL 22.01.2004, articoli 31 (Disciplina delle risorse decentrate) e 32 (Incrementi delle risorse decentrate);

- il CCNL 09.05.2006, art. 4 (Incrementi delle risorse decentrate) e la Dichiarazione congiunta n. 4 (Riallineamento fondo per progressioni economiche orizzontali);
- il CCNL 11.04.2008, art. 8 (Incrementi delle risorse decentrate);
- l'art. 1 comma 96, lettera a) della Legge n. 56 del 07/04/2014;
- l'art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 e la circolare della RGS del 15/04/2011 n.12;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomi n.7/SEZAUT/2017QMIG la quale stabilisce che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, devono essere compresi tra le spese per il trattamento accessorio del personale sottoposte al limite già previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, ed ora stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

ATTESO che

- il CCNL del 22.01.2004 ha introdotto significativi cambiamenti per quanto concerne le modalità di determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. "risorse decentrate") introducendo, a partire dal fondo dell'anno 2004, la distinzione tra risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili;
- in particolare, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, comprensivo delle integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004 e comprensivo degli importi della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, vengono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera a) della Legge n. 56/2014 *"il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale...."*;
- ai sensi del art. 1, comma 2, del D.Lgs75/2016 *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*;

EVIDENZIATO

- che per l'anno 2017 l'attività di verifica del fondo per il trattamento accessorio del personale ha, pertanto, riguardato in particolare:
 - la rideterminazione dell'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2000;
 - la rideterminazione dell'importo del reinquadramento Agenti Vigilanza Cat. C1 al 01/01/1998 - Art. 7 CCNL 31/03/1999;

DATO ATTO che sarà acquisita la dichiarazione della Struttura di Controllo e Valutazione, per effetto della quale sarà consentito aumentare il fondo dell'anno 2017 dell'1,2% del monte salari 1997, secondo le previsioni dell'art.15 commi 2 e 4 del CCNL 1999 per l'effettivo utilizzo dell'incremento correlato alla realizzazione degli obiettivi di performance anno 2017;

TENUTO CONTO dei risultati dell'attività di ricognizione e rideterminazione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'anno 2017, descritta nella relazione esplicativa prot. n. 45870 del 12/10/2017 che ha evidenziato la necessità di un recupero;

TENUTO CONTO dei risultati dell'attività di ricognizione e rideterminazione del fondo e ritenuto che, in particolare, in fase di ricostruzione dei fondi è stato verificato il valore del liquidato rispetto alla corretta costituzione dei fondi stessi per gli anni presi in considerazione, dal quale emerge un'indebita erogazione, a titolo di salario accessorio riconosciuto al personale dipendente, nel decennio di prescrizione legale oggetto di verifica, di complessivi € 335.996,89, relativamente agli anni 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, che costituisce **indebitto oggettivo da recuperarsi** a valere sui fondi futuri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. n.16/2014 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2014 punto 4, capo 1, nonché, trattandosi di verifica che attiene all'avvenuto accertamento della corretta costituzione degli stessi a seguito di indagine ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001, ripetizione di somme da effettuarsi a valere sui fondi di alimentazione del trattamento accessorio per un numero di annualità corrispondenti a quelle di superamento dei limiti predetti, ovvero n. 5 annualità a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2020, per una quota annua iniziale pari a € 33.599,69 e, successivamente una quota costante di € 75.599,30 per i restanti quattro anni;

CONSIDERATO che con determinazione 748 del 16/10/2017 (Risorse decentrate ... anno 2016) è stato disposto il primo recupero al fondo 2016 per l'importo di € 33.599,69;

EVIDENZIATO che

- accertata l'indebita erogazione di emolumenti non dovuti - nella specie derivante dal superamento dei vincoli finanziari posti dalla CCNL alla costituzione dei fondi relativi agli anni 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, in cui si è verificata la sussistenza, per effetto della ricostruzione costitutiva dei fondi stessi, di un erroneo incremento dell'entità dei ripetuti fondi secondo le vigenti norme contrattuali e legali - è sorto, in capo all'Ente, l'obbligo del recupero integrale delle somme indebitamente immesse nel sistema di finanziamento del salario accessorio del personale attraverso l'apprensione dai fondi stessi, ai sensi del quadro normativo sopra richiamato;
- le misure organizzative di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014 sono oggettivamente impraticabili, in termini di applicazione, all'interno della provincia di Latina, Ente di area vasta che già ha subito una rilevante contrazione di entrate e significative riduzioni di dotazione organica imposte dalla Legge n. 190/2014, attuativa della Legge n. 56/2014, con conseguente assoluta incertezza delle entrate future a seguito delle economie prodotte, per cui non è possibile neppure progettare, impostare e, tanto meno, attuare i piani di razionalizzazione di cui al D.l. n. 98/2011 ai sensi del menzionato art. 4, comma 2;
- d'altra parte, dovendo procedere al recupero delle somme, come sopra quantificate, indebitamente messe a disposizione del fondo per il conseguente utilizzo a titolo di trattamento economico accessorio erogato al personale dipendente, ai fini di una tombale sanatoria delle clausole contrattuali colpite da nullità ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies sopra citato, l'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e la predetta prescrizione legale mettono a disposizione delle amministrazioni locali l'istituto del recupero a valere sugli stessi fondi e le somme indebitamente erogate vengono ripetute, dall'amministrazione, mediante il graduale riassorbimento delle stesse con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

DETERMINA

- a) le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) di tener conto che nel totale del fondo di seguito riportato è compreso l'incremento riferito all'1,2% previsto dall'art.15 commi 2 e 4 del CCNL 1999 in attesa della acquisizione della dichiarazione della Struttura di Controllo e Valutazione che ne legittimi l'utilizzo;
- c) di ricostituire il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'anno 2017, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e richiamate in premessa, come riportato nel prospetto allegato "A - 2017" al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- d) di considerare che l'ammontare complessivo delle risorse che costituiscono il fondo 2017 ammontano ad €. 1.666.620,91 e che le risorse variabili non soggette a limite sono pari a € 54.256,50. Il totale del fondo depurato delle voci non soggette a limite è pari ad € 1.612.364,41;

- e) nel rispetto della norma prevista dall'art. 23 comma 2 D.lgs 75/2017, il valore del fondo 2017 ridotto di € 68.933,30 viene fissato in € 1.543.431,11;
- f) di determinare, nell'immediato il recupero sull'anno 2017 della seconda rata di € 75.599,30, dando atto che la differenza rimanente sarà recuperata a partire dal Fondo 2018 e fino al Fondo 2020, ovvero restanti n. 3 annualità per una quota annua costante di € 75.599,30;

Il Dirigente
Dott. Domenico Tibaldi



IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

6.12.2012

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

